

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

XCVI.

SEDUTA DI VENERDÌ 13 OTTOBRE 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VALSECCHI**

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Modifica dell'articolo 5 della legge 31 luglio 1954, n. 570, concernente la restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati e la istituzione di un diritto compensativo sulle importazioni. (3112) . .	1267
PRESIDENTE	1267, 1268, 1269, 1270 1271, 1273, 1274, 1276
TERRAGNI	1268, 1269, 1270, 1271, 1272 1273, 1274, 1275, 1276
TRABUCCHI, <i>Ministro delle finanze</i>	1269, 1270 1271, 1272, 1273, 1275
CURTI AURELIO	1270
RAUCCI	1271, 1273, 1274, 1275
PENAZZATO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1271
NAPOLITANO FRANCESCO	1275
 Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1276

Discussione del disegno di legge: Modifica all'articolo 5 della legge 31 luglio 1954, n. 570, concernente la restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati e la istituzione di un diritto compensativo sulle importazioni (3112).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica all'articolo 5 della legge 31 luglio 1954, n. 570, concernente la restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati e la istituzione di un diritto compensativo sulle importazioni ».

In assenza del Relatore, onorevole Mitterdorfer, se non vi sono osservazioni, svolgerò io stesso una breve relazione.

(Così rimane stabilito).

Onorevoli colleghi, è innanzitutto necessario chiarire l'idea del ritorno con tutte le conseguenze che esso importa.

La legge n. 570 del 1954 che è la legge madre di tutta questa nuova impostazione legislativa, è stata notevolmente modificata dalla legge 7 luglio 1960, n. 633, che si approvò in applicazione alle norme previste dal Trattato di Roma, in modo particolare agli articoli 94 e 95 del Trattato stesso.

Quando venne emanata la legge del 1954, il Ministero delle finanze non aveva ancora chiara l'ampiezza del fenomeno esportazione

La seduta comincia alle 10,20.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

e soprattutto non erano ancora stati chiariti i rapporti bi e multilaterali che potevano sorgere agli effetti dell'interscambio. D'altra parte, il bilancio dello Stato non era in grado di poter sopportare, in maniera considerevole, un onere che non fosse concretamente preventivato. Venne quindi dettato un principio discrezionale, secondo il quale il Ministro delle finanze era autorizzato a disporre aliquote di ristorno in misura variabile dall'1 al 4 per cento, secondo la risultanza che al Ministero potevano derivare dall'esame dell'insieme dei fenomeni.

In effetti, il Ministero delle finanze stabiliva l'aliquota più bassa, 1 per cento o una aliquota più alta, o, spesso, una aliquota intermedia, valutando, da una parte la materia oggetto del ristorno e dall'altra anche le esigenze di cassa.

TERRAGNI. Escluse le pressioni delle categorie interessate!

PRESIDENTE. Senonché, con l'approvazione del Trattato di Roma, si è acquisito fra gli stati contraenti, un principio di completa parificazione rispetto a questo tipo di onere fiscale e quindi della restituzione dell'imposta effettivamente conglobata.

Come poi si possa pervenire a calcolare questa imposta, è una questione tecnica molto complessa, ma il principio è comunque questo. Esso viene applicato dai vari Stati e, in riferimento a precise norme del G.A.T.T., viene esteso a tutti gli Stati che hanno sottoscritto quel Trattato.

Possiamo quindi affermare che la regolamentazione internazionale di tutta questa materia, obbedisce al criterio del ristorno degli oneri indiretti conglobati nel prodotto finito, in maniera tale che non si possano verificare singoli motivi di distorsione fiscalmente provocata.

Mi spiegherò con un esempio. Se per ipotesi consideriamo un prodotto di uso comune, prendiamo l'automobile — come prodotto di largo commercio — ed andiamo a notare che questo prodotto è tassato in I.G.E. all'interno del nostro paese con una certa aliquota, è chiaro che, se non si fosse accettato il principio del ristorno e se un altro Stato applicasse il 2 per cento e noi, per ipotesi, applicassimo il 10 per cento, non intervenendo a dogana, il prodotto estero si renderebbe concorrenziale al nostro; l'automobile quindi sarebbe concorrenziale quanto meno per la differenza dell'8 per cento in ragione del diverso gravame fiscale.

Per ovviare a questa distorsione di natura fiscale, viene allora stabilito che, ogni paese,

all'atto della esportazione sul mercato dell'altro paese, di un qualsiasi prodotto — paese aderente al M.E.C. o al G.A.T.T. — restituisce all'esportazione l'imposta conglobata in maniera tale che, a dogana, il prodotto si presenti libero da imposte.

Il paese esportatore, rinuncia cioè, a percepire l'imposta generale sull'entrata sul prodotto esportato. A sua volta, il paese importatore colpisce il prodotto con la stessa aliquota con la quale sono colpiti i prodotti similari di fabbricazione interna. Quindi, riprendendo l'esempio dell'automobile, l'automobile che viene in Italia da un paese estero, ottiene la restituzione dell'I.G.E. o della singolare imposta e si presenta quindi alla dogana italiana libero da oneri stranieri per quel titolo di imposta.

Sul prodotto, a dogana, incide l'I.G.E. a colpire il passaggio del bene; e quindi l'imposta di conguaglio, in correlazione a quella conglobata un similare prodotto nazionale e restituita come ristorno all'esportazione.

Per comprendere la portata del disegno legge sottoposto al nostro esame è bene che mi spieghi con un esempio. Ci sia da una parte un industriale che per la fabbricazione di prodotti destinati all'esportazione impieghi materiali acquistati nello Stato. E ci sia dall'altra un industriale che importi dall'estero prodotti similari di fabbricazione, ovviamente, estera. Il primo congloberà nel prezzo finale del prodotto finito tutto l'ammontare dell'imposta generale sull'entrata, che ha versato all'atto dell'acquisto dei materiali che concorrono alla fabbricazione del prodotto. Il calcolo dell'ammontare di quest'imposta costituisce l'aliquota del ristorno, che verrà restituita all'atto dell'esportazione del prodotto.

È un'aliquota, quindi, rappresentativa dell'imposta indiretta incorporata nel prodotto. Essa incide, nella stessa misura, sul similare prodotto all'importazione, prendendo nome di imposta di conguaglio. L'industriale che importa verserà quindi l'ammontare dell'imposta di conguaglio dovuta sul prodotto importato.

Ma oltre all'imposta di conguaglio — quando si debba pagare — sui materiali importati, si deve pagare l'I.G.E. per il fatto obiettivo dell'importazione.

L'I.G.E. si deve anche se si importa in temporanea, salvo la restituzione di essa al momento dell'esportazione. Ma la legge n. 570 giustamente afferma che per i prodotti fabbricati con materiali temporaneamente importati, dall'ammontare dell'imposta generale sull'entrata da restituirsi o da ristornare agli

esportatori, deve essere dedotto l'ammontare dell'I.G.E. relativa ai materiali esteri da ammettere a scarico delle bollette di temporanea importazione. Se così non si facesse il prodotto finito destinato all'esportazione otterrebbe un rimborso di I.G.E. a titolo di ristorno ed un secondo al momento della constatazione dello scarico dei materiali importati temporaneamente.

L'articolo unico della legge in esame fa seguire anche all'imposta di conguaglio, in sede di liquidazione del ristorno, la stessa sorte prevista per l'I.G.E.

Così viene ad essere eliminata la sperequazione che esiste tra l'operatore che esporta prodotti fabbricati con materiali definitivamente importati con il pagamento dei relativi oneri fiscali e l'operatore che esporta gli stessi prodotti fabbricati con materiali importati temporaneamente.

Ciò premesso, dichiaro aperta la discussione generale.

TERRAGNI. Onorevole Presidente, non sono perfettamente d'accordo con la sua esposizione, perché, se bene osserviamo quanto è detto nell'articolo 5 della legge del 1954, si vedrà che si parla di due imposte diverse.

PRESIDENTE. L'articolo 5 non riguarda l'imposta di conguaglio.

TERRAGNI. La mia domanda riguarda un chiarimento circa l'esatta definizione dell'imposta di cui si parla. Questa imposta di conguaglio, si chiama solo imposta di conguaglio ovvero ha anche un altro nome?

PRESIDENTE. L'imposta di conguaglio è, in altri termini, il corrispettivo dell'I.G.E. conglobata. L'importatore e l'esportatore possono pagare quante I.G.E. vogliono, ma, al momento della restituzione si restituisce l'I.G.E. conglobata ed a quella dell'importazione si impone l'imposta di conguaglio corrispondente.

TERRAGNI. Sono d'accordo con lei su questo, onorevole Presidente, ma la mia preoccupazione è di altro genere: io desidero sapere se un industriale che importa materie prime o semilavorati deve pagare, al confine, una tassa di conguaglio e poi un'I.G.E. o deve soltanto pagare un tributo, chiamato tassa di conguaglio o I.G.E. Credo che il Presidente mi abbia risposto dicendomi che si tratta di una sola imposta, se almeno ho ben capito. Si tratta di una imposta chiamata tassa di conguaglio, in sostituzione dell'imposta generale sull'entrata.

A questo punto, però, io sollecito un'altra precisazione: perché nell'articolo che noi dobbiamo approvare è detto: « ... dev'essere

dedotto l'ammontare dell'imposta di conguaglio »?

I casi sono quindi due: o il tributo che si paga ha un nome solo e allora si deve mantenere questo nome, perché le conclusioni sarebbero, altrimenti, confuse e imprecise specie in una materia come quella fiscale. Altro caso: i tributi sono due e allora la mia domanda è legittima, perché il problema si presenta completamente diverso al nostro esame.

Pertanto, se il tributo è uno e questo tributo viene chiamato « imposta di conguaglio », io presenterò un emendamento perché la dizione non si presti ad ambigue interpretazioni. Precisamente, al punto in cui si dice « Dev'essere dedotto l'ammontare dell'imposta di conguaglio relativa ai » io propongo di sostituire le parole « relativa ai » con le parole « corrispondente al valore dei materiali esteri ».

A me sembra che stabilire un principio del genere, cioè indicare nel valore del materiale la misura dell'imposta, sia cosa giusta. D'altra parte, ogni errata interpretazione della legge, si traduce in un danno per lo Stato, inevitabilmente.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Questo mi sembra giusto; da parte nostra intendiamo evitare ogni errata interpretazione delle leggi.

PRESIDENTE. Se ho ben compreso quello che vuol dire l'onorevole Terragni, l'errore, a suo avviso, starebbe nel considerare alla lettera quanto detto nella legge. L'articolo 5 della legge n. 570 parla di imposta sull'entrata da restituire, secondo questa formula: « Deve essere dedotto l'ammontare dell'imposta generale sull'entrata relativa ai materiali esteri, ecc ». Invece di parlare anche dell'imposta di conguaglio, qui si parla solo dell'imposta sull'entrata. Appunto per ovviare a tale lacuna ci troviamo ad esaminare il presente disegno di legge.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Vorrei fare una precisazione: l'imposta di conguaglio riguarda i passaggi avvenuti, diciamo così, all'estero, cioè i passaggi presunti che siano avvenuti all'estero e che noi consideriamo nel complesso. Noi poi consideriamo l'ultimo passaggio quello del compratore e le operazioni successive.

Alla fine, lo scopo che si intende raggiungere, è il medesimo, nonostante le diverse dizioni dell'imposta.

TERRAGNI. Io mi richiamo ancora alla definizione letterale dell'articolo 5. Il Ministro mi darà atto che l'interpretazione esalta

è quella data prima. Gli attributi sono gli stessi.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Fino ad ora si restituisce qualche cosa, solo l'imposta di conguaglio.

PRESIDENTE. Se sui prodotti finiti ed esportati si applica l'aliquota di ristorno di cui ai decreti in applicazione della legge del 1960, avviene che, se in un prodotto esportato sul quale si applicano quelle aliquote, vi è una materia che ha già pagato l'imposta sull'entrata e quindi vi è, sulla bolletta, l'annotazione, se non la si difalca dall'imposta di conguaglio si restituisce l'imposta di conguaglio, più l'I.G.E. e quindi si dà di più. È quindi da difalcare l'imposta di conguaglio.

TERRAGNI. Questo avviene anche con l'articolo 5 della legge n. 570 del 1954. Lo si è sempre fatto.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. E una cosa non scritta nella legge ed è stata fatta irregolarmente dagli uffici.

TERRAGNI. Il testo attuale perpetua la confusione. Quando, in un articolo si mettono due voci una chiamata imposta generale sull'entrata e la seconda imposta di conguaglio, mi domando se e quando questi due tributi sono stati pagati. La confusione sarebbe peggiore di prima. Adottando la dizione proposta dall'articolo — che dovrebbe essere chiarificatrice — ci si domanda dove si vada a finire.

CURTI AURELIO. Sui generi importati dall'estero, vi è l'I.G.E.

TERRAGNI. In temporanea.

CURTI AURELIO. Sulle merci importate dall'estero è dovuta, per il fatto obiettivo dell'importazione, una imposta nella stessa misura stabilita per le entrate derivanti dalla trasformazione delle merci. Tale imposta si corrisponde all'atto dello sdoganamento delle merci. È in facoltà del Ministro di determinare speciali aliquote, quando si tratti di merci provenienti da paesi che nelle importazioni assoggettino i prodotti italiani ad un trattamento diverso che non i similari prodotti nazionali, per l'I.G.E. Nella conversione in legge è stato aggiunto un comma per cui le vendite in Italia aventi per oggetto merci di origine estera non sono soggette a imposta sull'entrata a condizione che le fatture relative siano assoggettate ad altra imposta e poi, siccome sono state modificate le aliquote I.G.E. è venuta fuori l'imposta di conguaglio.

PRESIDENTE. L'imposta di conguaglio ha un'altra origine. Non significa conguagliare l'aliquota ma stabilire la stessa aliquota dell'I.G.E. pagata sui prodotti similari fabbri-

cati in Italia tanto è vero che « sui prodotti industriali » ed il problema è che si parla solo di prodotti industriali « è dovuta una imposta di conguaglio rapportata all'imposta... ».

Il che vuol dire che, se la macchina da scrivere, ad esempio, in Italia viene ad assolvere il 5 per cento a titolo di imposta incorporata, la macchina importata paga un'imposta di conguaglio del 5 per cento.

TERRAGNI. E non paga I.G.E. ?

PRESIDENTE. È pari a questa.

TERRAGNI. Domando se un semilavorato che entrando paga il 5 per cento con una dizione: « Imposta di conguaglio », non paga un altro tributo con una dizione I.G.E.

PRESIDENTE. A quel punto, come prodotto finito — rispetto alla produzione — no. Esso sconta quello stesso ammontare di imposta che, in quel determinato momento, il prodotto similare fabbricato in Italia ha già scontato. L'espressione conguaglio deve essere intesa come conguagliamento di gravame fiscale sul prodotto importato rispetto al similare prodotto di produzione nazionale.

In Francia; ad esempio, l'automobile paga il 27 per cento, noi non la graviamo del 27 per cento. È il fenomeno interno che conta, non il fenomeno esterno.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Quello che facciamo pagare è il corrispondente concretizzato a quelli che sarebbero stati i tributi pagati in Italia per le operazioni fatte all'estero, tanto è vero che è sorta quella famosa discussione se si dovesse applicare l'imposta di conguaglio anche relativamente alle vendite fatte all'estero, o meno: cioè se nella ipotesi del nostro operatore che va e acquista all'estero ed importa direttamente, si chiede se deve figurare l'imposta di conguaglio direttamente sulla fattura fatta al nostro importatore all'estero, oppure se l'annotazione deve risultare sulla merce, al momento dell'importazione.

Si è ritenuto che l'imposta di conguaglio copra tutto quel complesso di operazioni che arrivano sino all'importazione.

Se, invece, il nostro cittadino acquista direttamente dall'esportatore estero, paga l'imposta sull'entrata per quella parte che si riferisce esclusivamente al « suo » passaggio. Il che, è un'altra cosa.

PRESIDENTE. Noi ci troviamo dinanzi al fenomeno dell'esportazione: cioè come il problema è fiscalmente trattato nel nostro paese. Il fenomeno è trattato attraverso la restituzione di una aliquota che si chiama « aliquota di ristorno ».

Facendo il caso delle macchine da scrivere esse, a qualsiasi casa appartengano, ricevono sempre un ristorno del 5 per cento.

Poi bisogna fare l'ipotesi del prodotto che, fabbricato in Italia, abbia incorporato merce o semilavorati di provenienza « in temporanea ». Si pone allora la domanda: quando si restituisce l'aliquota prevista dal ristorno, cosa si farà dell'I.G.E. concernente l'imposta rimasta in sospenso? Si deve restituirla? L'aliquota del ristorno comprende infatti anche l'I.G.E. del prodotto finito.

RAUCCI. Il problema che io prospetto agli onorevoli colleghi è il seguente: se per arrivare ad un'esposizione di tanta chiarezza il dibattito si è protratto piuttosto a lungo, mi chiedo cosa avverrà quando gli organi competenti dovranno dare pratica applicazione al provvedimento che oggi stiamo esaminando. Logico, quindi, che necessita eliminare ogni e qualsiasi dubbio di interpretazione.

TERRAGNI. I problemi sono due: ed il primo è proprio quello trattato dal Ministro Trabucchi e prevede l'emendamento al quale già abbiamo fatto cenno; per quanto si riferisce al secondo, onorevole Presidente, io non ho presentato un emendamento sostitutivo in quanto vorrei prima chiedere a lei se, importando materie prime o semilavorati si deve pagare un tributo alla dogana, sotto forma di imposta di conguaglio, o versare due tributi, uno sotto forma di imposta di conguaglio ed uno sotto forma di I.G.E.

Voglio ribadire questo concetto: se quei semilavorati fossero stati prodotti in Italia, si sarebbe dovuta pagare l'imposta I.G.E., ma non l'imposta di conguaglio.

È chiaro quindi che l'imposta, anche per i semilavorati importati, deve essere una sola e io con il mio emendamento propongo che siano soppresse le parole « imposta generale sull'entrata » appunto per evitare questa equivoca interpretazione della legge.

PRESIDENTE. L'articolo 5, che introduce l'imposta di conguaglio, dice:

« Per i prodotti fabbricati con materiali temporaneamente importati, dall'ammontare dell'imposta generale sull'entrata, da restituire a norma del precedente articolo 1, deve essere dedotto l'ammontare dell'imposta di conguaglio relative ai materiali esteri da ammettere a scarico delle bollette di temporanea importazione ».

L'imposta di conguaglio va quindi applicata sui prodotti industriali, cioè quei prodotti che vengono dall'industria, anche se-

milavorati, ma che abbiano caratteristiche di prodotti industriali. L'imposta di conguaglio si applica quindi, soltanto ai prodotti industriali e se non si tratta di prodotti di questa natura, l'imposta di conguaglio non si paga e la cosa rientra nella legge normale.

Quando si paga l'imposta di conguaglio, comunque, occorre tenere presente, che è corrispettivo dell'imposta generale sull'entrata conglobata, mentre l'I.G.E. si paga, contemporaneamente, per il solo fatto dell'importazione.

TERRAGNI. Desidero sapere ancora una cosa: quando si importa, per esempio, una partita di lana, di seta, di cotone, quindi di semilavorati, si paga una imposta, che si chiama imposta di conguaglio, oppure si pagano due imposte, una chiamata imposta generale sull'entrata e una chiamata imposta di conguaglio?

PENAZZATO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Si tratta di due concetti radicalmente diversi. Se l'onorevole Terragni compra oggi merce in Italia, egli paga un'imposta sull'entrata su questa ultima operazione.

L'imposta sull'entrata non la paga solo se il prodotto viene fabbricato in Italia, ma la paga anche se il prodotto viene dall'estero. Solo che in Italia l'imposta è già conguagliata per successivi passaggi, invece nei prodotti provenienti dall'estero, essa è stata incorporata nella cosiddetta imposta di conguaglio. Imposta sull'entrata e imposta di conguaglio, sono due cose diverse e distinte, da tutte le operazioni precedenti.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. L'aliquota che si ristorna, si ristorna in relazione al prodotto finito; su questo punto non ci sono dubbi. L'aliquota di ristorno non è calcolata tenuto conto di tutti i passaggi precedenti, in concreto, ma è calcolata secondo una percentuale fissa. Sulle automobili, per esempio, è del 6,50 per cento. Si sa benissimo, comunque, che questo 6,50 per cento, è comprensivo di un certo numero di passaggi medi.

In sostanza il rimborso opera indipendentemente dal fatto che la merce venga o meno dall'estero. Il rimborso è fatto in relazione all'incidenza dell'imposta sull'entrata del prodotto finito il quale prodotto potrà essere composto da merci provenienti dall'estero o da merci provenienti dalla Repubblica. Ai fini dell'imposta questo è del tutto indifferente.

Voglio ricordare, adesso, come sono stati calcolati questi ristorni, che hanno un'origine particolare.

Quando si è parlato, in materia di rapporti con gli Stati esteri, della questione delle

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1961

imposte, abbiamo adottato il sistema del ristorno per cui i prodotti si affacciano, dall'estero, spogli da incidenze di imposte. Si applica, quindi, quello che in Francia chiamano *taxe sur la valeur ajoutée*, e che in Francia, appunto, è molto più grande che da noi.

Gli Stati rimborsano, agli esportatori, l'incidenza delle tasse, per cui i prodotti si presentano non gravati da tributi al confine.

Ma il prodotto estero, libero da incidenze di imposte, verrebbe in concorrenza con il prodotto italiano, che invece è soggetto a imposte.

Facciamo l'ipotesi di una macchina estera che venisse completata in Italia. I vari pezzi si presenterebbero, al confine, non gravati da imposte e verrebbero completati in Italia. Col sistema del rimborso delle incidenze di imposte, alla fine, il prodotto finito, calcolando le varie incidenze di imposte, è come se fosse stato costruito totalmente in Italia.

Per rendere possibile l'equiparazione, che cosa si è fatto? Si è detto: il prodotto che si presenta al confine, deve essere aggravato di una determinata imposta che si chiama imposta di conguaglio, che deve corrispondere al costo che avrebbe subito la preparazione di quel prodotto se fosse stata effettuata in Italia secondo l'aliquota media dei ristorni. Perché? Perché, siccome per noi il calcolo è stato fatto che l'I.G.E., in media, grava tanto, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia pervenuto dall'estero, noi calcoliamo che all'estero il prodotto abbia avuto tanti passaggi, abbia subito tanti passaggi quanti in Italia. Creiamo, quindi, sostanzialmente, una parificazione ponendo a carico una tassa che si chiama « imposta di conguaglio ». Però la nostra imposta sull'entrata è un'imposta a cascata, che paga, cioè, ad ogni passaggio ed allora, al momento dell'importazione si paga l'imposta di conguaglio per quello che si è fatto fuori e per quel passaggio si paga anche nel momento del passaggio al cittadino italiano che acquista. Si paga l'imposta generale sull'entrata e non l'imposta di conguaglio.

Vediamo ora il sistema della temporanea importazione.

Quando avviene la temporanea importazione, l'imposta di conguaglio non viene pagata ma viene depositata perché, poi, all'atto dell'esportazione viene restituita. Così l'imposta sull'entrata relativa a quel passaggio, viene depositata e viene rimborsata quando avviene l'esportazione. Vengono rimborsate nel caso normale. Se facciamo il ristorno,

quando il prodotto ritorna all'estero noi, con quel sistema di media, rimborsiamo tutto il carico d'imposta che sarebbe gravato su quel prodotto secondo il nostro calcolo di media, se esso fosse stato costruito in Italia; cioè tutto il carico del prodotto che dovrebbe essere comprensivo anche dell'imposta di conguaglio perché essa non è che l'equivalente dell'imposta sull'entrata in Italia e comprensiva anche di quella imposta sull'entrata. In realtà, invece, noi, rimborsando l'imposta di conguaglio e l'imposta sull'entrata depositate diamo due volte il rimborso. Se non ci fosse questa legge, quindi, noi rimborseremmo due volte la stessa cosa; una volta attraverso la media e una attraverso il rimborso del depositato. Il disegno di legge in esame stabilisce che si rimborsa il depositato ma dal ristorno si toglie l'imposta di conguaglio e l'imposta sull'entrata che vengono restituite.

Mi pare che la questione sia abbastanza chiara.

TERRAGNI. Onorevole Presidente, se questa è la novità della legge, in questo momento gli esportatori che si valgono di materie prime o semilavorati, hanno un aggravio d'imposta come non ne hanno mai subito. Se non ho mal compreso, si paga, all'atto dell'importazione in temporanea di materie prime o semilavorati, l'I.G.E. e l'imposta di conguaglio.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. In ragione del depositato.

TERRAGNI. Allora bisogna stare molto attenti alle conseguenze di questo provvedimento.

Facciamo un caso concreto — un caso semplice — che io importi cioè dei filati di qualunque genere la cui incidenza di valore sul tessuto finito sia del 50 per cento. Su 100 grammi di filato, nell'ipotesi che il tessuto finito sia venduto a mille lire, al confine, su questa incidenza di questo etto di filato, cioè sulle 500 lire pago il 5 per cento di I.G.E. ed il 5 per cento di imposta di conguaglio.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. È compensata l'I.G.E.

TERRAGNI. Se esporto questo tessuto a lire 1.000, in base alle tabelle di rimborso ho diritto ad avere il 5 per cento pari a 50 lire. Cosa avviene? Che, dovendo rimborsare, secondo il testo della nuova legge e il 5 per cento che ho pagato sulle lire 500 (lire 25) e la tassa di conguaglio che sono altre 25 lire, debbo dedurre dalle 50 lire che mi spettano, altre 50 lire. Ma sulle 500 lire di materia incorporata, di mano d'opera, cose che sono state aggiunte all'interno, che mi si dà in esportazione? Non mi si rimborsa l'I.G.E.

su quelle 500 lire. Questo è il dubbio che mi è nato ieri leggendo il testo del disegno di legge. Ma se è vero che debbo pagare due tributi al confine; uno relativo all'I.G.E. ed uno per l'imposta di conguaglio e se è altrettanto vero che nelle tabelle di rimborsi è prevista l'I.G.E., io faccio, con questo nuovo testo, all'esportatore italiano il regalo di non rimborsargli l'I.G.E. sulle materie nazionali incorporate nel lavoro e sulle spese; comunque, su tutto quel complesso in cui l'I.G.E. è stata incorporata nel prodotto.

Queste sono cifre. Se su 500 lire che importo debbo pagare 50 lire di tributo e su mille lire che esporto mi vengono rimborsate 50 lire è da dare atto che sulle lire 500 di valore italiano e di valore incorporato non mi viene pagato nulla. Io pago per 500 lire di materia prima; su queste 500 lire si ha una aliquota di ristorno, una imposta di conguaglio che corrisponde all'aliquota di ristorno.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Lei, onorevole Terragni, riceve un rimborso per le prime 500 lire, in ragione di lire 25, ed altrettante ne riceve, per le seconde 500, in ragione del secondo passaggio. Quindi, sempre 50 lire. Poi lei esporta per 1.000 lire il prodotto intiero: e sul prodotto intiero lei deve percepire il solo 5 per cento, poiché in caso contrario verrebbe a ricevere più di quanto previsto nella nostra ipotesi.

TERRAGNI. Mi consenta di dire, signor Ministro, che non sono io a formulare le ipotesi: è la legge che parla in questo modo, trattandosi di un rapporto diretto.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Naturalmente, perché nel caso da noi esaminato lei viene ad avere restituite le 25 lire depositate.

TERRAGNI. Mi consenta, signor Ministro, di insistere: se io verso 50 lire e mi tolgono 50 lire, all'atto pratico non mi viene indietro un bel nulla!

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Ma no! Vorrà dire, allora, che in questo caso l'aliquota del rimborso è stata calcolata male.

TERRAGNI. Nel caso dei filati di seta è calcolata sulla base del 5 per cento.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Nel caso da lei prospettato, onorevole Terragni, dato che l'I.G.E. condensata è del 5 per cento e va pagata anche l'imposta di conguaglio, vorrà dire che è calcolato male il sistema dell'I.G.E. in rimborso, che, a mio avviso, dovrebbe essere qualcosa di più. L'I.G.E. condensata, infatti, dovrebbe coprire tutti i passaggi; nel caso presente, invece, non sono contemplati i vari passaggi. Ciò, però, non

significa che lei, onorevole Terragni, non debba non avere il rimborso né dell'I.G.E. condensata, né della tassa di conguaglio. Si potrà dire, se mai, che il sistema del rimborso è mal congegnato. È evidente, però, che sulle 500 lire, sulle quali non ha pagato l'I.G.E. non potrà chiedere il rimborso: non si può, infatti, chiedere il rimborso di una imposta che non si è pagata.

RAUCCI. L'aliquota del ristorno, allora, dovrebbe essere ben maggiore. Oggi, partendo, da un'imposta di 500 lire, si applica la tassa di conguaglio; ma le aliquote non rappresentano il punto base della nostra discussione. Quando si importa una merce, si paga una tassa di conguaglio la quale è comprensiva di quelle imposte che riflettono il settore dei semilavorati. Finito il prodotto, interviene un'altra imposta.

L'imposta di conguaglio si paga all'atto dell'ingresso della merce, alla frontiera; l'I.G.E. si paga all'atto in cui la merce viene consegnata a colui che deve successivamente utilizzarla.

Faccio un esempio: per la produzione di una macchina da scrivere c'è necessità di una certa parte meccanica: se tale pezzo viene prodotto in Italia è soggetto ad una determinata aliquota d'imposta; se lo stesso pezzo viene importato dall'estero deve pagare tutte quelle tasse che investono quel prodotto in Italia. E allora: se il prodotto è finito si paga una determinata aliquota; se è ancora da mettere insieme, se ne paga una seconda.

PRESIDENTE. Salvo qualche particolare, che dovrà essere oggetto di particolare attenzione, devo ribadire quanto già detto. Leggo quanto stabilito dalla legge 7 luglio 1960: « entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato a formulare, ai fini della restituzione dell'I.G.E. e della applicazione della corrispondente imposta di conguaglio, nuove tabelle per la determinazione di... ecc. ».

Entriamo nel caso dei prodotti esportati all'estero, nel quale non sono previsti passaggi intermedi. È l'imposta conglobata nel prodotto, prima che esso venga immesso in vendita: tanto è vero che viene calcolata o sul prezzo di vendita all'estero, oppure sul prezzo di listino.

Riprendo l'esempio della macchina da scrivere: se io fabbrico una macchina da scrivere, essa è composta di tanti elementi, come acciaio, stagno, rame, vernice, ecc. La produzione paga una tassa su ogni singolo materiale. Alla fine del ciclo della lavorazione si procede alla somma di tutte le tasse pagate

sulle merci impiegate e si ha l'ammontare dell'intera imposta conglobata nel prodotto, al di là e prima di ogni e qualsiasi passaggio. Quando si parla di I.G.E. non ci si riferisce a passaggi del prodotto finito, ma ai momenti anteriori ai passaggi stessi.

Quando si parla di imposta sull'entrata, in questa sede e per quel che ci serve di ristorno, valevole per il conguaglio, ci si riferisce a quel tanto di imposte conglobate nel prodotto che viene ad essere esitato sul mercato.

L'ultimo passaggio, come è stato accennato, non c'è, in quanto non è ancora intervenuto l'atto commerciale sul quale va ad incidere l'imposta. Quello che si prende in esame qui, è l'imposta conglobata, l'imposta incorporata.

RAUCCI. In sostanza, l'imposta di conguaglio viene pagata, per i semilavorati, alla dogana, alla frontiera; quando il prodotto è entrato in Italia, entra nel giro commerciale. Se il semilavorato noi lo utilizziamo per farne un prodotto finito, occorre pagare le imposte nel momento in cui reinseriamo il prodotto nel processo industriale. Ora quando si è ottenuto il prodotto finito, c'è stato un aumento di valore e questo aumento di valore contiene anche un aumento dell'imposta conglobata. Quando il prodotto torna alla frontiera, è vero che l'aliquota è rimasta la stessa, però questa aliquota si applica su un valore maggiore e quindi contiene anche il rimborso maggiore. Questo rimborso maggiore evidentemente è comprensivo di quelle altre imposte cui il prodotto è soggetto dopo che è stato introdotto nel territorio nazionale come materia prima.

PRESIDENTE. Il concetto fondamentale, insomma, è che si restituisce l'imposta conglobata. Quando il prodotto verrà acquistato da un commerciante, questi pagherà l'I.G.E. sul passaggio.

Corrispondere l'imposta di conguaglio significa, in questo modo, corrispondere le aliquote di imposte conglobate, determinate, per quel prodotto, prima e al di fuori di qualsiasi operazione commerciale.

Il problema qui sorge perché si hanno due dizioni: imposta generale sull'entrata e imposta di conguaglio, che identificano due fatti distinti, anche se, alla base del calcolo dell'aliquota dell'imposta di conguaglio, sta pure un fatto che è di imposta generale sull'entrata.

RAUCCI. Praticamente l'imposta generale sull'entrata viene pagata provvisoriamente, perché soggetta a rimborso. Se però il pro-

dotto semilavorato viene riportato all'estero, questa imposta che è stata pagata viene considerata, globalmente, nell'aumento del valore di quel prodotto. Io credo che per questo motivo, la dizione di imposta sull'entrata, sia necessaria.

PRESIDENTE. È necessaria perché si riferisce a due atti diversi. Al momento del ristorno, l'operazione avviene sull'aliquota conglobata, cioè l'imposta di conguaglio, perché l'altra aliquota, che è quella intervenuta nel primo scambio commerciale, è di altra natura e mantiene un'altra vita. Il rimborso è, cioè, fatto sul nuovo valore.

L'imposta pagata sui semilavorati, per esempio. Un importatore paga un'imposta sui semilavorati. Quando introduce questi semilavorati nel processo industriale, al momento di calcolare il prezzo del prodotto finito, si applica l'aliquota relativa al calcolo delle imposte conglobate.

Quando esporta la merce, nel prezzo finale è l'imposta che ha pagato e che è soggetta a rimborso, cioè che gli viene restituita. Se non si fa luogo a una detrazione, si finisce per rimborsare due volte. Se noi rimborsiamo prima l'imposta e poi rimborsiamo, sull'aumento, quel valore determinato dall'imposta, noi finiamo per rimborsare due volte, ed è quello che si vuole evitare con questa legge.

RAUCCI. E allora bisogna specificare che l'I.G.E. non viene rimborsata e nel disegno di legge al nostro esame occorrerà mantenere la doppia versione.

TERRAGNI. Mi sembra che da quanto detto dagli onorevoli colleghi, si sia raggiunto un accordo almeno sul fatto che le disposizioni in materia debbono specificare che colui che importa in temporanea ha diritto almeno alla restituzione di ciò che ha pagato all'atto dell'ingresso della merce nel territorio nazionale.

E allora, permettetemi di applicare quanto suggerito in questa Commissione. Un lavoro che facevano gli svizzeri e che ora facciamo noi a Como è quello relativo all'importazione dei tessuti grezzi dalla Cina e dal Giappone per essere stampati.

A Como esistono stamperie di tessuti grezzi che in altri tempi, senza quello sfogo commerciale, avrebbero avuto un terzo del lavoro che possono ora eseguire. E allora, cosa si sono detti gli industriali comaschi? Perché stampare tessuti in Svizzera? Importiamo noi, direttamente, e stampiamo. Il tessuto al confine costa 1.000 lire ed il guadagno è di 100 lire. Si pagano però 50 lire di I.G.E. e 50 di

imposta di conguaglio. Il tessuto viene poi riesportato a 1.400 lire ed il 5 per cento previsto dalle disposizioni di legge porta ad una decurtazione di 70 lire. Applicando quanto previsto dal disegno di legge in esame, l'importatore, che ha versato cento lire sul tessuto grezzo, dovrebbe avere diritto al rimborso del 70 per cento di quanto pagato attraverso le due imposte alle quali il tessuto stesso è soggetto.

Io faccio il caso dell'importatore. E all'importatore interessa solo avere il rimborso! Ma è mai possibile che una ditta importi in « temporanea » e non abbia diritto ad alcun rimborso? Neppure, « almeno » di quello che ha versato?

NAPOLITANO FRANCESCO. La restituzione c'è sempre!

TERRAGNI. Non è vero! Perché per la prima volta bisogna pagare e l'una e l'altra imposta!

RAUCCI. E allora bisogna dire che è tutto il sistema che non va bene. A mio avviso se si vuole arrivare alla soluzione del problema, senza dar luogo a nuovi inconvenienti, il criterio da seguire è questo: il prodotto che paga un'imposta di conguaglio alla dogana, introdotto nel processo produttivo, riceve alla stessa dogana, in caso di riesportazione il rimborso della stessa somma che ha pagato all'ingresso e riceve anche il rimborso di tutte le altre imposte che lo hanno gravato nei vari passaggi. Però anche in questo caso potrebbe aversi la situazione di colui che riceverebbe un rimborso maggiore di quanto pagato per l'ingresso del prodotto.

TERRAGNI. Se vogliamo perfezionare una legge, che è intesa a dare un *quid* per cento di più che non di meno (gli agrumi danno il 4 per cento perché soggetti ad altra particolare disposizione) — e arrivo al punto di avere la massima generosità come parlamentare, di difendere gli interessi fino al giusto — e ci si trova di fronte ad un provvedimento che, per cause che ignoro, non prevede nemmeno il rimborso delle cauzioni versate al confine, credetemi occorre modificare il testo del provvedimento oggi al nostro esame.

RAUCCI. Signor Presidente: non sarebbe il caso di rinviare il seguito della discussione ad una prossima seduta, in modo che in questo lasso di tempo si possa, con maggiore approfondimento esaminare tutto il complesso problema?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Ho qui dinanzi a me una dettagliata relazione dalla quale è abbastanza facile dedurre come

stiano le cose. Anzi, allo scopo di rendere più chiaro l'argomento, si illustra il caso dei tessuti grezzi. Per la temporanea importazione in conto lavorazione: l'operatore estero mantiene la proprietà del tessuto e la dogana si limita a far depositare l'imposta di conguaglio.

Si precisa che, in questo caso, l'imposta di conguaglio ammonta a cinque milioni, cioè al cinque per cento.

Secondo ipotesi: l'operatore estero vende a quello italiano che importa temporaneamente il tessuto grezzo: in questo caso paga, come diritti doganali cinque milioni per imposta di conguaglio, salvo restituzione. L'operatore italiano esporta e rivende la materia prima rifinita, esportandola per un valore di 110 milioni. In tal caso la dogana restituisce cinque milioni per imposta di conguaglio. In sede di liquidazione del ristorno, l'industriale italiano riceve il cinque per cento sui 110 milioni e 500 mila lire in più, cioè l'incremento di valore subito dalla merce per effetto della lavorazione da lui eseguita.

Se noi non consideriamo l'imposta di conguaglio, l'operatore si prende cinque milioni e 500 mila, più i cinque milioni. In questo caso quindi è necessario detrarre l'imposta di conguaglio.

RAUCCI. Questo è un caso, onorevole ministro, che non può essere generalizzato. Consideriamo, invece, il caso in cui il valore della merce viene raddoppiato per effetto della lavorazione.

TRABUCCHI, *Ministro delle Finanze*. In questa relazione, onorevole Raucci, sono contemplati tutti i casi.

Terza ipotesi: l'operatore estero vende a quello italiano che importa definitivamente il tessuto grezzo. In questo caso la dogana italiana introita definitivamente cinque milioni per imposta di conguaglio.

Successivamente, l'operatore italiano esporta, per esempio, cento milioni di tessuti rifiniti; gli viene liquidato un ristorno di cinque milioni e 500 mila.

Poiché a suo tempo ha pagato cinque milioni, le 500 mila lire rappresentano l'incremento del valore. Per una maggiore precisione: la dogana ha fatto depositare l'IGE per tre milioni e l'imposta di conguaglio per due milioni. Totale: cinque milioni. Caso di importazione di carta per lavorazione: l'importatore importa cento milioni di carta e, nella successiva riesportazione, la Dogana gli restituisce tre milioni dell'imposta sull'entrata e

due milioni dell'imposta di conguaglio. La dogana non liquida alcun ristorno, perché trattasi di merce introdotta a titolo di lavorazione.

Altro caso: l'esportatore estero vende a quello italiano che l'importa temporaneamente carta per cento milioni.

La Dogana introita, salvo restituzione alla esportazione, tre milioni di IGE e due milioni di imposta conguaglio, che fanno cinque milioni.

In sede di esportazione la Dogana restituisce tre milioni per imposta generale sull'entrata e due milioni per imposta conguaglio.

L'importatore recupera interamente quanto ha pagato al momento dell'importazione. In occasione della liquidazione del ristorno, dovuto nella misura del 3,50 per cento, viene detratto l'ammontare di tre milioni, già restituiti a titolo di IGE, secondo il computo seguente: ristorno del 3,50 per cento su 150 milioni, cioè cinque milioni e 250 mila, meno l'IGE già restituita all'atto della esportazione, cioè tre milioni. Somma netta liquidata a titolo di ristorno: due milioni e 250 mila.

Terza ipotesi: l'operatore italiano importa a titolo definitivo cento milioni di merce. Paga alla dogana tre milioni per IGE e due milioni per imposta di conguaglio.

Successivamente detto esportatore esporta per 150 milioni. Nulla gli viene restituito, né imposta di conguaglio, né imposta generale sull'entrata. Gli viene però liquidato un ristorno nella misura del 3,50 per cento, cioè lire 5 milioni e 250 mila. Poiché al momento della importazione egli ha pagato cinque milioni, gli viene riconosciuto un onere fiscale di 250 mila lire.

In sostanza, da questi esempi è chiaro che dove l'imposta generale sull'entrata non si paga, non si fa la trattenuta, ma dove si paga l'una e l'altra, cioè la imposta generale sull'entrata e l'imposta di conguaglio, si opera la trattenuta.

PRESIDENTE. Queste tre ipotesi, in definitiva, rappresentano i casi in cui si paga l'imposta generale sull'entrata, in cui si paga l'imposta di conguaglio e in cui si pagano l'una e l'altra. Dopo questo chiarimento, mi pare che non debbano sussistere dubbi sulla sostanza della legge.

Riepilogando sono stati prospettati tre casi: si deve pagare l'I.G.E.; si paga soltanto l'imposta di conguaglio; si pagano ambedue le imposte.

TERRAGNI. Ritengo più che chiarificatrici le argomentazioni portate dal signor Ministro Trabucchi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico.

« L'articolo 5 della legge 31 luglio 1954, n. 570, è sostituito dal seguente:

« Per i prodotti fabbricati con materiali temporaneamente importati, dall'ammontare dell'imposta generale sull'entrata, da restituire a norma del precedente articolo 1, deve essere dedotto l'ammontare dell'imposta generale sull'entrata e dell'imposta di conguaglio relative ai materiali esteri da ammettere a scarico delle bollette di temporanea importazione ».

Da parte del deputato Terragni è stato presentato un emendamento secondo il quale alla nona riga le parole « relative ai » sono sostituite dalle altre « corrispondente al valore dei ».

Pongo in votazione l'emendamento Terragni.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo unico che risulta così formulato:

L'articolo 5 della legge 31 luglio 1954, n. 570, è sostituito dal seguente:

« Per i prodotti fabbricati con materiali temporaneamente importati, dall'ammontare dell'imposta generale sull'entrata, da restituire a norma del precedente articolo 1, deve essere dedotto l'ammontare dell'imposta generale sull'entrata e dell'imposta di conguaglio corrispondente al valore dei materiali esteri da ammettere a scarico delle bollette di temporanea importazione ».

(È approvato)

Il disegno di legge sarà, subito, votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Modifica dell'articolo 5 della legge 31 luglio 1954, n. 570, concernente la restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui pro-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1961

dotti esportati e la istituzione di un diritto compensativo sulle importazioni ».

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	24
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albertini, Armaroli, Bigi, Bima, Castellucci, Curti Aurelio, D'Arezzo, Giglia, Grilli

Giovanni, Maxia, Mello Grand, Napolitano Francesco, Patrini, Radi, Raucci, Restivo, Russo Vincenzo, Scarlato, Schiratti, Terragni, Togni Giulio Bruno, Turnaturi, Valsecchi, Venturini, Vigorelli, Zugno.

La seduta termina alle 12,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI